



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 2 del 19/01/2024

Prot. N. 2896 del 19/01/2024

Oggetto: AZIONI DI CONTRASTO ALLA SCORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ARTT.50 E 54 T.U.E.L.

Premesso che:

molte aree della Città Metropolitana di Reggio Calabria stanno vivendo una situazione di vera emergenza igienico-sanitaria a causa della presenza di quintali di rifiuti solidi urbani per le strade cittadine; è una problematica annosa più volte denunciata dai comuni, in forma singola o associata, paventando in ultimo il rischio che, con l'avvento della stagione estiva, specie nei comuni costieri, si sarebbero raggiunti livelli insostenibili di accumulo dei rifiuti e così è stato;

Considerato che:

negli ultimi mesi si è riscontrata una recrudescenza del fenomeno di abbandono, sul territorio, dei rifiuti delle attività domestiche e commerciali;

la giacenza del rifiuto abbandonato sul territorio ha notevolmente disincentivato il cittadino alla corretta differenziazione e incrementato ulteriori abbandoni da parte degli utenti creando delle vere e proprie discariche abusive;

anche in considerazione delle modifiche introdotte nel T.U. sull'ambiente D.Lgs 152/2006 che ha reso penalmente rilevanti le condotte di abbandono sul suolo pubblico di qualsiasi rifiuto ancorché commesse da privati cittadini, la Polizia Locale sta intervenendo in più siti al fine di identificare gli autori dei reati;

tuttavia restano da perseguire alcune condotte che non rilevano sotto l'aspetto penale ma che sono tuttavia stigmatizzabili ed amministrativamente rilevanti sotto l'aspetto sanzionatorio quali:

- utenze che non conferiscono i rifiuti di fronte la propria abitazione ma, nonostante il rispetto dei giorni di raccolta e la corretta differenziazione, delocalizzano gli stessi nelle vicinanze, non rispettando il criterio del servizio porta a porta. Questo atteggiamento non consente un controllo ed una corretta gestione del servizio, generando anch'esso piccoli cumuli con rifiuti di più utenze che, di conseguenza, agevolano gli abbandoni;
- il cattivo utilizzo da parte dei cittadini dei cestini porta rifiuti che, spesso, diventano sito di abbandono dei sacchi dei rifiuti domestici;
- diversi cittadini e/o attività commerciali non effettuano la corretta differenziazione dei rifiuti ed inoltre non rispettano la calendarizzazione e gli orari dei conferimenti;
- diversi cittadini e/o attività commerciali utilizzano sacchi neri che non consentono agli operatori della società di raccolta, ma anche agli operatori di polizia, di verificare la differenziazione dei rifiuti in relazione al calendario previsto.

Considerato altresì che tali condotte vanificano i risultati che ad oggi si erano ottenuti in termini di percentuale di differenziata e, cosa più grave, stanno comportando danni economici ingenti all'Ente a causa dell'aumento delle tariffe dovute alla Città Metropolitana di Reggio Calabria tarate sulla percentuale di raccolta differenziata;

Ritenuto che:

l'insensibilità di alcuni cittadini e di alcune attività commerciali che non intendono allinearsi alle

regole del vivere civile e rispettare l'ambiente ed il territorio in cui vivono non possa penalizzare l'intera città e la gran parte dei cittadini onesti ed ossequiosi delle regole;
ferme restando le penali responsabilità connesse all'abbandono incontrollato dei rifiuti sia indispensabile perseguire i cittadini e le attività commerciali che non intendono correttamente conferire i rifiuti nei giorni, nell'orario e nei modi previsti;

Considerato che:

secondo i rapporti della Polizia Locale, oggi ci troviamo di fronte a condotte di singoli utenti indisciplinati e fortemente ostili al rispetto delle regole della civile convivenza, indifferenti al problema ambientale ed al danno, anche economico, causato al loro ente, i quali non intendono affatto perdere tempo a differenziare il rifiuto e non perché sia difficile farlo (i casi di assoluta ignoranza possono anche esserci ma sono pochi) ma soltanto per insipienza ed indolenza, in spregio di chi invece s'impegna a rispettare la propria città e la propria comunità;

altre volte si è rilevata la spregiudicatezza di alcune attività commerciali che, come evidenziato anche dalla Responsabile del Settore Ambiente, non rispettano tempi e modi di smaltimento dei rifiuti da esse prodotti, abbandonandoli all'esterno dell'esercizio, su suolo pubblico senza contenitori ed in maniera indifferenziata;

senza contare quei cittadini che non intendono capire che il rifiuto va differenziato ed esposto nei tempi e nei modi indicati dal calendario e, soprattutto, all'esterno della propria abitazione e non di quella del vicino né sui cumuli della più vicina attività commerciale;

Ritenuto altresì che:

tali comportamenti non siano oltremodo tollerabili e che gli strumenti regolamentari attualmente esistenti non consentano una attività repressiva sufficiente ad arginare la situazione emergenziale in cui versa questo territorio in materia di rifiuti;

la mancanza di senso civico di troppi utenti, se non arginata, non consentirà mai di poter rientrare su standards appena sufficienti di raccolta differenziata;

occorre fornire agli organi di polizia strumenti repressivi più efficaci di quelli esistenti per contenere il fenomeno;

Ritenuto pertanto, nella qualità di Autorità Sanitaria locale a tutela dell'incolumità pubblica ed in considerazione della situazione emergenziale suddetta, di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente che integri e supplisca alla mancanza di afflittività delle norme esistenti ed alla carenza di strumenti adeguati ad impedire il degrado igienico-sanitario del territorio;

Richiamata la comunicazione preventiva prot.2854 del 19.01.2024 inoltrata alla Prefettura – UTG di Reggio Calabria;

Visti gli art.50 e 54 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuiscono al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico – sanitaria ma anche a tutela della sicurezza urbana;

ORDINA

Fatte salve le fattispecie e le responsabilità penali espressamente previste dal T.U. sull'Ambiente D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge in materia ambientale, per sopperire alle carenze del Regolamento comunale sui rifiuti approvato con Delibera di C.C. nr.9 del 22.05.2014 e s.m.i. **dal 29 gennaio 2024 e fino alla data del 31.12.2024 sul territorio comunale È VIETATO:**

- a) *esporre i rifiuti, in relazione alle tipologie previste dal calendario della raccolta, non adiacenti alla propria abitazione ma presso altra abitazione o su area distante dalla propria abitazione;*
- b) *esporre i rifiuti diversi dalle tipologie previste dal calendario della raccolta e/o non differenziati;*
- c) *utilizzare sacchi neri o comunque di colore scuro - Sono consentiti solo sacchi trasparenti attraverso i quali gli operatori e gli organi di vigilanza e controllo possano verificare la corretta differenziazione, con la sola eccezione di quelli più grandi usati per gli sfalci di potatura;*
- d) *effettuare pubblicità attraverso l'uso di volantini, opuscoli e depliant mediante deposito sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli nonché mediante consegna per strada nelle mani dei passanti – il*

volantinaggio è consentito soltanto mediante consegna a domicilio e deposito del materiale pubblicitario nelle cassette postali.

SANZIONI

Le violazioni della presente Ordinanza saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da **€ 125,00 a € 1.000,00 (P.M.R. € 250,00)**

Per quanto non espressamente previsto ci si riporta al Regolamento comunale sui rifiuti approvato con Delibera di C.C. nr.9 del 22.05.2014 e s.m.i.;

Autorità competente ai sensi dell'art.18 legge 689/1981 è il Capo Area 5^ Servizi al Territorio Arch.Giulia Costantino;

La Polizia Locale, le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza;

La presente sia comunicata alle FF.OO., alla Polizia Locale per l'esecuzione, all'Area 5^ Servizi al Territorio;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
AVV. GIUSEPPE RANUCCIO